

Registro generale N. 149 del 27 MAR. 2014



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area VI : Demografica e Legale .

Determinazione del responsabile del servizio

N. 6 / AVI del registro


Data **07.03.2014**

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia delle entrate di PALERMO 2, quale pagamento per avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni relativo all'omessa registrazione della sentenza n. 844/2011 (giudizio eredi Favuzza Pietro).-

Il giorno 7 marzo 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta dott.ssa Valeria G. D'Acquisto, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:



Che, a seguito di complessa fattispecie amministrativa e giudiziaria, con atto di citazione ex art. 19 L. 865/71 del 9/06/2008 il Sig. Favuzza Pietro conveniva in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Palermo (proc. n.r.g. 1091/2008), il Comune di Misilmeri, chiedendo, che l'Onorevole Corte determinasse l'indennità di esproprio definitiva in suo favore, nella misura di euro 200/mq. pari ad euro 105.200,00 (centocinquemiladuecento/00) o in quell'altra maggiore o minore somma che fosse stata determinata in corso di causa e ritenuta equa, in ogni caso superiore a quella di euro 18.987,92, determinata dal Comune di Misilmeri con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge ed interessi legali e con il favore delle spese di lite;

Che, costituendosi in giudizio, il Comune di Misilmeri chiedeva di ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili, anche per intervenuta decadenza del diritto, le domande avanzate da Favuzza Pietro e, comunque, di considerare dette domande infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate e pertanto, di rigettarle. Con il favore delle spese di lite;

Che con sentenza n. 844/2011, depositata il 22/06/2011, la Corte di Appello di Palermo 1 sezione civile:

1) Determinava, in favore di Favuzza Pietro, in euro 76.580,00 l'indennità di espropriazione del fondo sito in località Portella di Mare di Misilmeri, descritto in catasto al foglio 5, particella 1151 (ex 8/B) di mq. 526, di cui euro 73.640,00 per il terreno (526 mq x euro 140,00/ mq. = euro 73.640,00) ed euro 2.940,00 dovute al Favuzza per i lavori resisi necessari a seguito dell'espropriazione (spostamento di cisterna interrata per il gasolio dell'impianto di riscaldamento del contiguo edificio e di un cancello di ferro sostenuto da pilastri);

2) Ordinava, conseguentemente, al Comune di Misilmeri di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma suddetta, detratto quanto già versato per lo stesso titolo presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Palermo con quietanza n.329 del 14.06.2007, a favore di Favuzza Pietro, dell'importo di € 18.987,92 così distinto € 16.427,92 per indennità di esproprio comprensivo di indennità di occupazione + € 2.560,00 per lavori di ripristino) oltre interessi legali dal 29 novembre 2007 fino alla data del deposito;

3) Condannava il Comune di Misilmeri al pagamento, in favore di Favuzza Pietro, delle spese processuali che, compensate per 1/3, liquidava per la restante parte, in euro 2.740,00 oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione a favore dei difensori del Favuzza, Avvocati Vincenzo Cottone e Giuseppe Cottone;

Che in data 20 novembre 2011 la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata al Comune di Misilmeri;



Che, in seguito, l'Ufficio preposto alla cura e gestione delle pratiche di esproprio manifestava perplessità circa la decisione della Corte di Appello di Palermo di calcolare l'indennità di esproprio sulla superficie di 526 mq. e non su quella di 476 mq., tenuto conto di quanto affermato dall'Arch. Alfredo Acanfora nella propria consulenza d'Ufficio e riservandosi sul punto di impugnare la sentenza n. 844/2011, depositata il 22/06/2011, dalla Corte di Appello di Palermo I sezione civile;

Che a seguito dei numerosi incontri intercorsi tra l'Amministrazione Comunale di Misilmeri e gli eredi di Favuzza Pietro, questi ultimi, manifestavano la loro volontà di benestare alla circostanza che l'indennità di esproprio del lotto di terreno di proprietà del Sig. Favuzza Pietro, identificato al N.C.T. al foglio 5, particella 1151 ex 8/B di mq. 526, venisse calcolata su mq. 476 piuttosto che su mq. 526 e cioè epurata di quella parte di terreno (mq. 50) ricadente all'interno di una fascia di pertinenza del demanio trazzerale, in quanto già sede di linea ferroviaria e dunque già in precedenza assorbita dal Comune di Misilmeri, secondo le clausole di cui allo schema di transazione, approvato con provvedimento del Sindaco pro tempore n. 20 del 25 luglio 2012, in atti;

Che in data 26 luglio 2012, veniva stipulato tra le parti interessate l'accordo transattivo in parola;

.. Tutto ciò premesso:

Considerato che l'ufficio Affari Legali ha atteso ad ogni adempimento di competenza scaturente dalla Sentenza n. 844/2011, sopra citata;

Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni, all'uopo inoltrato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Palermo 2 – acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 25 febbraio 2014, al n. 6658, con il quale la predetta Agenzia ha chiesto a questo Comune il versamento della somma di € 353,50, quale imposta di registro ed accessori, per la omessa registrazione della sentenza n. 844/2011 più volte citata;

Considerato infine dover provvedere al pagamento della predetta somma di € 353,50, giusta sentenza n. 844/2011, onde evitare ulteriore aggravio di spesa a carico di questo Comune;


Ritenuto, pertanto, poter procedere all'impegno di spesa e relativa liquidazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta in questione, per l'importo complessivo di 353,50;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Determina

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente ritrascritti:

- 
- a) Impegnare, liquidare e pagare, in favore dell' Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Palermo 2 la somma complessiva di € 353,50, mediante versamento con modello F23, relativa alla omessa registrazione della sentenza n. 844/2011, più volte richiamata;
- b) Imputare il superiore esito di € 353,50, sull'intervento codice 1.01.02.03, cap. Peg 124 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo Peg del bilancio 2013 presentava la stanziamento definitivo di € 150.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni per € 113,53;
- c) Dare atto che il superiore impegno viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile.

Gruppo. 04/04

Il Funzionario Responsabile
(dott.ssa Valeria D'Acquisto)

Visto di regolarità contabile D.D.n. 6 del 04/3/14

Il/la sottoscritto/a dott.ssa Bianca Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria e tributaria
(dott.ssa Bianca Fici)

Li, 03.03.2014

(Timbro e firma)


Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)



Affissa all'albo pretorio il - 8 APR. 2014
Defissa il 24 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 8 APR. 2014, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
